

VAL GRANDE

Buone norme, disposizioni e divieti

per la frequentazione sicura in emergenza COVID 19

In questa stagione turistica, messa in difficoltà dall'emergenza sanitaria da Covid-19, si promuove la frequentazione del parco possibilmente con escursioni giornaliere evitando i percorsi troppo impegnativi.

Per escursioni che prevedono una o più tappe gli escursionisti potranno scegliere di pernottare in uno dei **rifugi gestiti** (Alpe Ompio del CAI Pallanza, Piancavallone del CAI Verbano e Rifugio del Parco all'Alpe Parpinasca) che risulteranno aperti, oppure utilizzare una tenda, ma ricordando di essere in un'area protetta, quindi sempre nel rispetto della Natura. Rimangono infatti **chiusi** tutti i **bivacchi del parco** (Pian Vadà m. 1711, Colma di Premosello m 1728, Alpe Ragozzale m 1906, Alpe Scaredi m 1841, Bocchetta di Campo m 1994, Alpe Pian di Boit m 1122, Alpe Bondolo m 1572, Alpe in la Piana m 959, Alpe Mottac m 1690, Corte Buè m 888 "Bivacco Serena", Alpe Straolgio m 1803) essendo materialmente impossibile gestire la sanificazione dei locali e dei servizi atti a garantire la salute e la sicurezza di tutti. Si ricorda che il bivacco dell'Alpe Vald (m 1384) è stato distrutto da un incendio.

Di seguito le **norme** e le **disposizioni** per una corretta frequentazione.

Regole generali

L'accesso al parco non è precluso.

Si raccomanda preferibilmente l'escursione giornaliera, da punti di attestamento veicolare e/o da sentieri che partono al di fuori dell'area protetta, avendo cura di selezionare percorsi adatti alle proprie capacità fisiche e a tempi di percorrenza gestibili in giornata.

Si consiglia di:

- 1) informarsi sulla rete sentieristica accessibile dentro e fuori parco attraverso il sito del parco (www.parcovalgrande.it/percorsi.php) e attraverso il sito della sezione CAI Est Monterosa con il catasto dei sentieri per settore (<http://www.estmonterosa.it/catasto-percorsi-vco-val-grande-settore-p.html>)
- 2) informarsi delle previsioni meteorologiche prima della partenza, onde evitare di esporsi a disagi e rischi, stanti le particolari condizioni di fruizione dell'area protetta stabilite con le presenti disposizioni.

Nel parco e nel rispetto della natura, è **vietato**:

- accendere fuochi all'aperto
- abbandonare rifiuti
- svolgere campeggio libero

Disposizioni per il solo attendamento notturno

Il pernottamento con tenda nel parco è consentito nel rispetto delle seguenti norme:

- in generale, la tenda può essere montata dopo le ore 17,00 e smontata entro le 9,00;
- è vietato montare la tenda nelle aree boscate, in prossimità di alvei fluviali e/o di impluvi e sui crinali; negli alpeggi.
- è vietato montare la tenda all'alpe Scaredi, a tutela delle zone umide (laghetti della Laurasca, lago del Marmo) e ad alpe La Balma, a tutela delle torbiere; è inoltre vietato all'alpe Straolgio nel periodo di inalpamento (30 giugno-30 settembre).
- il montaggio della tenda, per il solo pernottamento, è ammesso in corrispondenza delle pertinenze libere di tutti i bivacchi nel parco;
- è richiesta la programmazione e la prenotazione del pernottamento nelle località di In la Piana, alpe Mottac, Pian di Boit e alpe Vald, nelle aree ivi segnalate allo scopo: le prenotazioni di pernottamento potranno essere svolte attraverso il sito del parco (www.parcovalgrande.it/tende.php) ed hanno funzione gestionale per le aree ammesse e non di diritti esclusivi;
- l'attendamento di emergenza è consentito per comprovate e attestate esigenze;
- l'attendamento a servizio del Rifugio CAI Piancavallone è consentito nella dorsale spartiacque della Cappelletta Piancavallone;
- nelle aree limitrofe ai confini del parco vigono le norme generali e/o specifiche dei Comuni e di polizia rurale

Vigilanza

L'attività di vigilanza e di applicazione delle presenti disposizioni è svolta dal Reparto Carabinieri Parco della Val Grande.

Sanzioni

Divieti vigenti e sanzioni amministrative (s.a.)

1 Divieto di bivacco, montaggio tende, o pernottamento al di fuori delle zone e orari consentiti.

2 Divieto abbandono rifiuti

3 Divieto accensione fuochi

4 Divieto disturbo della fauna

- Per violazioni di cui al punto 1 la sanzione amministrativa va da un minimo di 25 a un massimo di 1032 euro ai sensi dell'art 30 della L. 394/91
- Per violazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 si applica quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, ovvero:
 - punto 2 la s.a. va da euro 300 a 3000. Legge 152/2006. Il trasgressore ha l'obbligo del ripristino dei luoghi e della asportazione dei rifiuti. Se i rifiuti sono pericolosi o speciali la sanzione è aumentata di un terzo. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di ripristino ricorre il reato ai sensi del Art. 650 C.P.

- Per violazioni di cui al punto 3 la sanzione va da euro 200 ai 2000, salvo che la condotta non costituisca più grave reato (incendio boschivo) o ricorrano le condizioni di massima pericolosità incendio boschivo definite dal presidente della Regione Piemonte. L.R. n 15/2018
- ⊖ Per violazioni di cui al punto 4 la sanzione prevista va da euro 50 a euro 300- L.R. 19/2009.